



## **ART. 11 (Referendum Popolari)**

1. Il Comune promuove la partecipazione dei cittadini alle scelte dell'Amministrazione anche attraverso la consultazione referendaria.
2. Sulle materie di esclusiva competenza comunale possono essere indetti referendum popolari con finalità consultive, propositive e abrogative.
3. L'esito delle consultazioni viene recepito dagli organi comunali competenti, secondo le modalità previste nel successivo art. 13.
4. Sono ammessi a partecipare alle consultazioni referendarie tutti i residenti nel Comune di Milano iscritti alle liste elettorali, compresi i cittadini appartenenti a Stati dell'Unione Europea.  
Sono altresì ammessi a partecipare ai referendum i cittadini maggiorenni provenienti da Paesi non appartenenti all'Unione Europea che siano residenti nel Comune di Milano alla data dell'indizione del referendum e titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo e in assenza di condanne penali che impediscano l'elettorato attivo, secondo la normativa italiana vigente.

## **ART. 12 (Referendum Consultivo di Indirizzo. Referendum Propositivo e Referendum Abrogativo)**

1.
  - a) E' indetto referendum consultivo di indirizzo su orientamenti o scelte di competenza del Comune, o riguardo ai quali il Comune possa esprimere una proposta o un parere, quando ne facciano richiesta un centesimo dei cittadini residenti come individuati all'art. 11, comma 4, ovvero tre quinti dei Consigli di Zona, con deliberazione approvata a maggioranza dei Consiglieri assegnati. Il referendum consultivo, oltre che direttamente dai cittadini, può essere proposto anche per iniziativa del Consiglio comunale che con propria deliberazione stabilisce il testo del quesito e prevede lo stanziamento di spesa per le operazioni referendarie.
  - b) E' indetto referendum propositivo su materie di competenza del Comune, o riguardo alle quali il Comune possa esprimere una proposta o un parere, quando ne facciano richiesta un centesimo cittadini residenti come individuati all'art. 11, comma 4.
  - c) E' indetto referendum abrogativo per la revoca, parziale o totale, di deliberazioni del Consiglio e della Giunta quando la proposta sia presentata entro 120 giorni dalla esecutività della deliberazione e la richiesta sia sottoscritta, entro l'ulteriore termine previsto dal regolamento, da un centesimo dei cittadini residenti, come individuati all'art. 11, comma 4, ovvero quando entro 120 giorni dall'esecutività della deliberazione, ne facciano richiesta due terzi dei Consigli di Zona, con deliberazione approvata a maggioranza dei Consiglieri assegnati.
2. Per i referendum di cui ai punti a) e b) i promotori hanno a disposizione 120 giorni per la raccolta delle firme. Le sottoscrizioni possono essere apposte anche attraverso un sistema telematico approntato dal Comune e accessibile attraverso Internet, che garantisca l'identificazione del sottoscrittore in conformità alla normativa vigente.

3. Non possono essere sottoposti a referendum:

- a) lo Statuto, il Regolamento del Consiglio comunale e dei Consigli di zona;
- b) gli atti concernenti la salvaguardia dei diritti dei singoli o di specifici gruppi di persone;
- c) il bilancio preventivo e il conto consuntivo;
- d) i provvedimenti inerenti l'assunzione di mutui o l'emissione di prestiti;
- e) i provvedimenti di nomina, designazione o revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende o istituzioni;

4. Il referendum non ha luogo quando l'atto cui si riferisce la proposta sia stato annullato o revocato totalmente oppure quando la proposta sia stata accolta con apposita deliberazione del Consiglio o della Giunta. Ove l'annullamento o la revoca, ovvero l'accoglimento della proposta, siano parziali rispetto al quesito referendario, il Collegio dei Garanti decide sentiti i promotori e il Sindaco - se il referendum non debba avere luogo, in quanto ne sia venuto meno l'oggetto sostanziale o comunque siano state soddisfatte le istanze dei promotori, ovvero se esso debba avere corso modificando il quesito per tenere conto dell'annullamento, della revoca o dell'accoglimento parziale.

### **ART. 13**

#### **(Effetti del referendum)**

1. A seguito del referendum consultivo, l'organo comunale competente delibera o provvede sull'oggetto del referendum entro 60 giorni dalla proclamazione dell'esito della consultazione quando questa risulti favorevole alla proposta o al quesito sottoposto a referendum. Ove l'Organo competente intenda deliberare senza uniformarsi all'avviso degli elettori o del parere eventualmente espresso dai Consigli di Zona in forza della regolamentazione vigente in materia di decentramento, ne indica espressamente i motivi.

2. L'esito del referendum propositivo o abrogativo di cui al precedente art. 12, comma 1, lettere b) e c), è vincolante. Nel caso di esito favorevole del referendum, entro 60 (sessanta) giorni dalla data di proclamazione dell'esito del medesimo, il Consiglio comunale o il diverso organo competente è, pertanto, tenuto a prenderne atto con apposito provvedimento, assumendo ogni ulteriore atto necessaria a dare attuazione all'esito del referendum medesimo.

Nel caso di referendum abrogativo, l'abrogazione ha effetto dalla data di esecutività del suddetto provvedimento di presa d'atto.

3. Anche in caso di esito negativo della consultazione referendaria è ugualmente indetta, entro sessanta giorni dalla proclamazione dei risultati, un'apposita riunione del Consiglio comunale, al fine di procedere ad una valutazione degli oggetti sottoposti a referendum.

### **ART. 14**

#### **(Procedimento)**

1. La proposta sottoposta a referendum si intende approvata ove consegua la maggioranza assoluta dei voti validamente espressi (50% più uno).

2. Il regolamento stabilisce ogni altra disciplina necessaria per l'esercizio dell'iniziativa popolare, per la proposta e lo svolgimento dei referendum e per una adeguata pubblicizzazione dei quesiti e della data del referendum da parte del Comune, avendo riguardo alla necessità di raggiungere almeno una volta ciascun cittadino con una comunicazione completa e corretta e di adottare procedure semplici ed economiche, pur nella garanzia di corretta espressione del voto e di verifica del suo esito. A tal fine è previsto un apposito stanziamento di spesa nel bilancio del Comune.

3. Non sono ammessi referendum su quesiti aventi finalità analoghe alle consultazioni referendarie tenute nel corso dello stesso mandato amministrativo a comunque nell'ultimo triennio.

## **ART. 15**

### **(Ammissibilità delle proposte di referendum e di iniziativa popolare)**

1. Il referendum e le proposte di iniziativa popolare riguardano materie rientranti nelle attribuzioni deliberative, consultive a di proposta del Comune; non possono riguardare proposte di deliberazione in contrasto con la Costituzione, la legge o lo Statuto.

2. Il Collegio dei Garanti decide prima della raccolta delle firme, con le modalità e nei termini stabiliti dal Regolamento, sulla ammissibilità delle richieste a proposte di referendum e delle proposte di iniziativa popolare sulla base del testa del quesito, corredato dalle firme dei cittadini proponenti (un millesimo dei cittadini residenti, come individuati all'art. 11, comma 4).

3. Ai fini della valutazione di ammissibilità da parte del Collegio dei Garanti la proposta referendaria deve essere preventivamente soggetta a positiva verifica di fattibilità tecnica e, nel caso in cui comporti nuove a maggiori spese a minori entrate rispetto a quelle previste in bilancio, a verifica di fattibilità contabile, al solo fine di garantirne la coerenza con le norme tecnico-contabili che disciplinano l'attività. In caso di esito negativo del parere di fattibilità tecnica, necessariamente corredato da motivazioni dettagliate, i promotori possono presentare una nuova proposta adeguata per tenere conto dei rilievi degli uffici, senza procedere nuovamente alla raccolta firme prevista al comma 2.